



Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi da Covid-19

Al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica, il D.L. 8.04.2020, n. 23 (c.d. "decreto liquidità") ha esteso, in ambito fiscale, a tutte le imprese (a prescindere dall'attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell'esercizio precedente, come previsto dal D.L. 17.03.2020, n. 18 - c.d. "decreto cura Italia"), la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l'impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d'imposta precedente.

Considerato che le nuove disposizioni, in taluni casi modificano e integrano le misure già previste dal decreto "Cura Italia", si propone una sintetica ricostruzione sistematica dei termini di sospensione in corso, alla luce del vigente quadro normativo (probabilmente destinato a modificarsi ulteriormente, in futuro).

Indice

Tabella di sintesi delle scadenze per Covid-19	Pag. 2
Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi	Pag. 8
Sospensione dei termini per enti impositori ed agente della riscossione	Pag. 14
Sospensione dei termini relativi al processo tributario	Pag. 18
Trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini	Pag. 20
Sospensione delle istanze di accordo preventivo e di determinazione del patent box	Pag. 24
Altre disposizioni fiscali del decreto liquidità	Pag. 26
Sospensione dei termini in materia di lavoro per Covid-19	Pag. 28

TABELLA DI SINTESI DELLE SCADENZE PER COVID-19

Art. 61 e 62 D.L. 17.03.2020, n. 18 - D.M. Economia 24.02.2020 - Art. 8 D.L. 2.03.2020, n. 9 - Artt. 18-22 D.L. 8.04.2020 n. 23 - Ris. Ag. Entrate 18.03.2020, n. 12/E
Ris. Ag. Entrate 21.03.2020, n. 14/E - Circ. Ag. Entrate 3.04.2020, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 13.04.2020, n. 9/E - Doc. ricerca CNDCEC - Fondazione commercialisti 15.04.2020

Tavola n. 1

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali da Coronavirus

NUOVE SCADENZE PER COVID-2019		
Adempimento	Soggetti interessati	Scadenze
Versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16.03.2020 (Iva, tassa libri sociali, ritenute, contributi, Inail, ecc.).	Tutti i contribuenti.	Prorogati al 20.03.2020 , ma si considerano tempestivi se eseguiti entro il 16.04.2020 .
Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020.	Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.	Rinvio al 31.03.2020 (senza sanzioni trasmissioni CU fino al 30.04.2020).
<ul style="list-style-type: none"> Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 	Soggetti di particolari settori ⁽¹⁾ .	<ul style="list-style-type: none"> Sospesi fino al 30.04.2020. Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
	<ul style="list-style-type: none"> Federazioni sportive nazionali. Enti di promozione sportiva. Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> Sospesi fino al 31.05.2020. Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
Versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 .	Soggetti di particolari settori ⁽²⁾ .	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
<ul style="list-style-type: none"> Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> .. imposta sul valore aggiunto; .. ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; .. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro .	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 .	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
Adempimenti tributari (es.: dichiarazione Iva 2020, esterometro, Lipe, Elenchi Intra-stat, ecc.) diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020 .	Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.	Da effettuarsi entro il 30.06.2020 .
Versamenti , inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21.02.2020-31.03.2020 .	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti Comuni: <ul style="list-style-type: none"> - Regione Lombardia: <ul style="list-style-type: none"> a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. - Regione Veneto: <ul style="list-style-type: none"> a) Vò. 	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 30.04.2020 .		Versamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, dal 31.05.2020 , anche mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Tavola n. 1 (segue)

NUOVE SCADENZE PER COVID-2019		
Adempimento	Soggetti interessati	Scadenze
Ritenute d'acconto su ricavi e compensi percepiti nel periodo 17.03.2020-31.05.2020 .	Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, ecc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a € 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.	Versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a: <ul style="list-style-type: none"> .. ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; .. imposta sul valore aggiunto; .. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. • Con domicilio fiscale o sede legale o sede operativa in Italia. • Ricavi o compensi, percepiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, non superiori a € 50 milioni. • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta. 	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 (o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. • Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. • Ricavi o compensi, percepiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, superiori a € 50 milioni. • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta. 	
	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.03.2019 .	
Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020 .	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. • Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta. 	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Tavola n. 1 (segue)

NUOVE SCADENZE PER COVID-2019		
Adempimento	Soggetti interessati	Scadenze
<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a: <ul style="list-style-type: none"> .. ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; .. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 	<p>Enti non commerciali, enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.</p>	<p>Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).</p>
<p>Versamento acconti d'imposta sul reddito e Irap, dovuti per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019.</p>	<p>Persone fisiche e giuridiche.</p>	<p>Non si applicano sanzioni e interessi qualora l'importo del versamento risulti non inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta con il metodo di calcolo 'storico'.</p>
<p>Certificato di sussistenza dei requisiti previsto dall'art. 17-bis, c. 5 D. Lgs. 241/97 (Durf), emesso dall'AdE entro il 29.02.2020.</p>	<p>Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200 milioni, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera.</p>	<p>Proroga della scadenza al 30.06.2020.</p>
<p>Trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile, ai fini dell'agevolazione prima casa in materia di imposta di registro.</p>	<p>Persone fisiche.</p>	<p>Sospensione della decorrenza dei termini nel periodo 23.02.2020-31.12.2020.</p>
<p>Acquisto della prima casa entro 1 anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito di aliquota agevolata in materia di imposta di registro o Iva, ai fini del riconoscimento del credito di imposta.</p>		
<p>Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.</p>	<p>Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica dei termini di scadenza: <ul style="list-style-type: none"> .. ammontare dell'imposta dovuta per il 1° trimestre solare inferiore a € 250: versamento nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare; .. ammontare dell'imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre solare complessivamente inferiore a € 250: versamento nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare.

Tavola n. 1 (segue)

Note

- ⁽¹⁾
- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.
 - Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.
 - Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.
 - Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.
 - Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
 - Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.
 - Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.
 - Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
 - Aziende termali e centri per il benessere fisico.
 - Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.
 - Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.
 - Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.
 - Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.
 - Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
 - Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
 - Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
-
- ⁽²⁾
- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.
 - Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc.
 - Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.
 - Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.
 - Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.
 - Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
 - Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.
 - Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.
 - Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
 - Aziende termali e centri per il benessere fisico.
 - Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.
 - Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.
 - Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.
 - Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.
 - Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
 - Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
 - Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Tavola n. 2

Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute, che scadono tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020

Adempimenti		Scadenza ordinaria	Nuova scadenza	
Iva	Modello Intrastat	Febbraio 2020	25.03.2020	
		Marzo 2020 (e 1° trimestre 2020)	25.04.2020	
		Aprile 2020	25.05.2020	
	Comunicazione LIPE (1° trimestre 2020)		31.05.2020	30.06.2020
	Esterometro (1° trimestre 2020)		30.04.2020	
	Dichiarazione Iva 2020			
	Modello TR (1° trimestre 2020)			
	Variazione dati Iva da effettuarsi nel periodo l'8.03.2020 ed il 31.05.2020.		Entro 30 giorni	30.06.2020
Trasmissione telematica MOSS della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.		20.04.2020	30.06.2020	
Fattura e scontrino telematici	Trasmissione SDI fatture differite marzo 2020.		15.04.2020⁽¹⁾	
	Trasmissione SDI fatture differite aprile 2020.		15.05.2020⁽¹⁾	
	Trasmissione SDI fatture immediate relative a operazioni effettuate dall'8.03.2020 al 31.05.2020.		Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ⁽¹⁾ .	
	Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi dall'8.03.2020 al 31.05.2020.		Entro 12 giorni⁽²⁾ dall'effettuazione dell'operazione.	
	Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi per soggetti con attività sospesa (assenza di corrispettivi).		Non è richiesta la "sospensione" del RT ma alla prima trasmissione successiva utile il RT indicherà il periodo di sospensione.	
	• "Upload" dei corrispettivi nel sito dell'Agenzia per: - febbraio - marzo - aprile		Entro la fine del mese successivo.	30.06.2020
Altri adempimenti	Mod. CUPE.		31.03.2020	
	CU 2020: Consegna ai sostituiti.		31.03.2020 ⁽³⁾	30.04.2020⁽³⁾
	CU 2020: trasmissione telematica Agenzia delle Entrate.			
	Mod. Redditi PF 2019 relativo alle persone decedute.		Termine scadente tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020	30.06.2020
	Dichiarazione di successione.			
	Registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica.		Termini che scadono nel periodo tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020	30.06.2020⁽⁴⁾
	Controlli del committente delle ritenute su lavoratori dipendenti e assimilati negli appalti.	Entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento		Sospensione versamento ritenute ⁽⁵⁾ : entro 5 giorni dal termine del periodo di sospensione.
				Senza sospensione versamento ritenute ⁽⁵⁾ : termini ordinari.
	Bonus pubblicità - comunicazione preventiva.		31.03.2020	30.09.2020
	Istanza caro gasolio 1° trimestre 2020.		30.04.2020	30.06.2020
Comunicazione (annuale 2019 e mensile per le variazioni) all'Archivio dei rapporti finanziari per Holding.		15.02.2020 e comunicazioni mensili scadenti il 31.03.2020, 30.04.2020 e 31.05.2020		

Tavola n. 2 (segue)

Note


- ⁽¹⁾ L'emissione delle fatture e l'invio allo Sdi non sono adempimenti annoverabili tra quelli sospesi. Inoltre, deve escludersi che l'alternatività d.d.t./fattura immediata - elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa - possa derivare dall'emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento.
- ⁽²⁾ • Salvo le seguenti eccezioni:
- .. operatori con **volume d'affari inferiore a € 400.000 che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web** dell'Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali;
 - .. trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di **distributori automatici** se il gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza;
 - .. ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, **la trasmissione** dei corrispettivi, non contestuale, sia stata **legittimamente differita ad un momento successivo** (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).
- ⁽³⁾ • La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa dal condominio in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020.
- ⁽⁴⁾ • Dato che la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell'imposta.
- Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.
- ⁽⁵⁾ • Sono sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti di cui all'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 per i soggetti:
- .. per tutti i soggetti in relazione ai mesi di aprile e maggio dall'art. 184 D.L. 23/2020;
 - .. appartenenti a settori specifici elencati all'art. 61, cc. 2 e 3 D.L. 18/2020 e all'art. 8, c. 1 D.L. 9/2020;
 - .. esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020 (art. 62, c. 2 D.L. 18/2020);
 - .. che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'all. 1 al Dpcm 1.03.2020.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Art. 61 e 62 D.L. 17.03.2020, n. 18 - D.M. Economia 24.02.2020 - Art. 8 D.L. 2.03.2020, n. 9 - Artt. 18-22 D.L. 8.04.2020 n. 23 - Ris. Ag. Entrate 18.03.2020, n. 12/E - Ris. Ag. Entrate 21.03.2020, n. 14/E - Circ. Ag. Entrate 3.04.2020, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 13.04.2020, n. 9/E - Doc. ricerca CNDCEC Fondazione commercialisti 15.04.2020

Tra le varie misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62), nonché la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61).

SCHEMA DI SINTESI



Nota⁽¹⁾

• Pertanto, possono essere eseguiti entro il 16.04.2020 i versamenti scaduti il 16.03 (e in precedenza prorogati al 20.03.2020) relativi a:

- .. Iva mese di febbraio e saldo Iva 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- .. **Isi** e Iva forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
- .. ritenute d'acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto, d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- .. **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- .. contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata Inps, compresi i contributi e i premi Inail.

APPROFONDIMENTI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO

• Soggetti con fatturato non superiore a € 50 milioni

- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, rispettivamente, per i **mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - .. alle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973), nonché alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - .. **all'Iva**;
 - .. i termini dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Condizioni

- Ricavi o compensi **non superiori a € 50 milioni** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020.
- Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e (successivamente) nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

• Soggetti con fatturato superiore a € 50 milioni

- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, rispettivamente, per i **mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - .. alle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973), nonché alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - .. **all'Iva**;
 - .. i termini dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Condizioni

- Ricavi o compensi **superiori a € 50 milioni** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020.
- Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **50% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e (successivamente) nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

• Calcolo del fatturato

Critero di effettuazione

- Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi deve essere eseguito prendendo a riferimento le operazioni **effettuate** nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui devono essere sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.
- La data da prendere a riferimento è quella di **effettuazione dell'operazione** che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la **data della fattura** (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del **corrispettivo giornaliero**, mentre per la fattura differita è la **data dei DDT** o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).
- Nei casi in cui non sussista l'obbligo dell'emissione della fattura o dei corrispettivi (come, ad esempio, per le operazioni previste all'art. 74 D.P.R. 633/1972), il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso, al concetto di ricavi e compensi.
- Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie sulla somma dei due elementi.

• Ripresa dei versamenti

- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 30.06.2020** o mediante rateizzazione fino a un **massimo di 5 rate mensili di pari importo**, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Attività intrapresa dopo il 31.03.2019

- Sono sospesi (senza la condizione collegata al fatturato) anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31.03.2019 i versamenti relativi a:
 - .. **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973), nonché alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - .. **Iva**;
 - .. **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Art. 18 D.L. 23/2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO (segue)

Art. 18 D.L. 23/2020

• Enti non commerciali

• Anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, sono sospesi i versamenti relativi a:
.. **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973), nonché delle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
.. **contributi previdenziali e assistenziali** nonché premi **per l'assicurazione obbligatoria**.

• Settori maggiormente colpiti dall'emergenza

• Per i soggetti aventi diritto (**operatori dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza**, quali imprese turistico-ricettive, qualora non rientrino nei parametri per fruire della nuova sospensione) restano ferme, per il **mese di aprile 2020**, le disposizioni dell'art. 8, c. 1 D.L. 9/2020 e dell'art. 61, cc. 1 e 2 D.L. 18/2020 (sospensione fino al 30.04.2020 con ripresa dei versamenti entro il 31.05.2020 ai sensi dell'art. 61, c. 4 D.L. 18/2020).
• Analogamente, per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, prevista dall'art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 fino al 31.05.2020, con ripresa dei versamenti entro il 30.06.2020 (art. 61, c. 5 D.L. 18/2020).

• Controlli

• L'Inps, l'Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.
• L'Agenzia delle Entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
• Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti

Art. 62, c. 2 D.L. 18/2020

 con ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni.

SOSPENSIONE VERSAMENTI IVA PER LE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA

Art. 18 D.L. 23/2020
Art. 62, c. 3 D.L. 18/2020

• Oggetto e periodo di sospensione

• Sono sospesi i **versamenti Iva** che scadono nel periodo compreso tra **l'8.03.2020 e il 31.03.2020**.

• Soggetti interessati

• La sospensione dei versamenti Iva si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:
.. che hanno il domicilio, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
.. a **prescindere dal volume** dei ricavi o compensi percepiti.

• Ripresa dei versamenti

• I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi; alternativamente:
.. in un'unica soluzione entro il **31.05.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1.06.2020);
.. mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
• Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

• Riduzione del fatturato

• La sospensione dei versamenti dell'Iva si applica per i **mesi di aprile e maggio 2020**, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**.

Condizione

Devono avere subito, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

SOSPENSIONE PER I PRIMI COMUNI "ZONA ROSSA"

D.M. 24.02.2020
Art. 62, c. 4 D.L. 18/2020

SOGGETTI CON RICAVI-COMPENSI NON SUPERIORI A € 400.000,00

Circ. Ag. Entrate 8/E/2020
Art. 62, c. 7 D.L. 18/2020

<ul style="list-style-type: none">• Oggetto e periodo di sospensione	<ul style="list-style-type: none">• Sono sospesi i termini con scadenza tra il 21.02.2020 e il 31.03.2020: .. dei versamenti e degli adempimenti tributari; .. inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi.
<ul style="list-style-type: none">• Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none">• Tale sospensione riguarda i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1.03.2020: .. Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, situati nella Regione Lombardia; .. Vò, situato nella Regione Veneto.
<ul style="list-style-type: none">• Ripresa dei versamenti	<ul style="list-style-type: none">• I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente: .. in unica soluzione entro il 31.05.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1.06.2020); .. mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.• Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
<ul style="list-style-type: none">• Non effettuazione ritenute	<ul style="list-style-type: none">• Ai sensi dell'art. 1, c. 3 del D.M. 24.02.2020 i sostituti d'imposta con sede legale o sede operativa nel territorio dei predetti Comuni non operano: .. le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. 600/1973; .. nel periodo compreso fra il 21.02.2020 e il 31.03.2020.
<ul style="list-style-type: none">• Sospensione versamenti contributivi	<ul style="list-style-type: none">• Inoltre (art. 5 del D.L. 2.03.2020, n. 9) nei predetti Comuni sono sospesi i termini relativi: .. agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail per l'assicurazione obbligatoria; .. in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 30.04.2020.• I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dal 1.05.2020, anche mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
<ul style="list-style-type: none">• Facoltà di non subire le ritenute d'acconto	<ul style="list-style-type: none">• Non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973 i ricavi e i compensi a condizione che: .. i medesimi ricavi e compensi siano percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) e il 31.05.2020; .. nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. <p>La disposizione opera anche nei confronti dei condomini.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none">• La disposizione riguarda i soggetti: .. che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; .. con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020; .. e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. <p>Gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di € 400.000.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Rilascio di apposita dichiarazione	<ul style="list-style-type: none">• I contribuenti che si avvalgono di tale opzione rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, ai sensi della norma in questione.• Pertanto, nella fattura è necessario indicare nella "Causale" la dicitura "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi art. 62, c. 7 D.L. 18/2020 sostituito dall'art. 19 D.L. 23/2020".
<ul style="list-style-type: none">• Fattura	<ul style="list-style-type: none">• Tali soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica).• Nello specifico, laddove sia emessa una fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non deve essere valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non deve essere compilato il blocco "DatiRitenuta" ("Specifiche tecniche - Versione 1.6", allegate al prov. Ag. Entr. 28.02.2020, prot. n. 99922).
<ul style="list-style-type: none">• Effettuazione dei versamenti	<ul style="list-style-type: none">• I lavoratori autonomi (perceutori delle somme) provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza applicazione di sanzioni e interessi alternativamente: .. in unica soluzione entro il 31.07.2020; .. mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA

• Oggetto e periodo di sospensione Art. 8 D.L. 9/2020	<ul style="list-style-type: none">• Sono sospesi dal 2.03.2020 al 30.04.2020 i termini relativi:<ul style="list-style-type: none">.. ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, operate in qualità di sostituti d'imposta;.. agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
• Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none">• Inizialmente erano stati individuati come destinatarie del provvedimento:<ul style="list-style-type: none">.. le imprese turistico-ricettive le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;.. con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.• L'art. 61 del D.L. 18/2020 ha esteso l'applicazione di tali disposizioni anche ad altri soggetti (la cui elencazione è individuata nella tavola A).
• Codici ATECO Ris. 12/E/2020 Ris. 14/E/2020	<ul style="list-style-type: none">• La risoluzione 18.03.2020, n. 12/E ha individuato i codici ATECO relativi alle attività interessate dalla sospensione.• La risoluzione 21.03.2020, n. 14/E, ha precisato che l'elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti, a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, nonché fornendo anche l'indicazione di ulteriori codici.
• Sospensione versamenti Iva mese di marzo	<ul style="list-style-type: none">• Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, nonché per tutti i soggetti sopra indicati, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
• Ripresa dei versamenti	<ul style="list-style-type: none">• I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:<ul style="list-style-type: none">.. in unica soluzione entro il 31.05.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1.06.2020);.. mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.• Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Ripresa successiva dei versamenti per specifici soggetti	<ul style="list-style-type: none">• Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31.05.2020.• I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:<ul style="list-style-type: none">.. in unica soluzione entro il 30.06.2020;.. mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.• Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 61 D.L. 18/2020
Art. 8, c. 1, D.L. 9/2020

CONTROLLI NEGLI APPALTI DEI VERSAMENTI DI RITENUTE

- Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti:
 - .. per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 18/2020 risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente, sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'art. 17-bis D. Lgs. 241/1997, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell'appaltatore;
 - .. nell'evenienza precedente, nel caso in cui, alla data dei 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
 - .. i controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dalla sospensione.

Tavola A

Categorie di soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza

Individuati dal D.L. 9/2020	Imprese turistico-ricettive.
	Agenzie di viaggio e turismo.
	Tour operator.
Individuati dal D.L. 18/2020	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.
	Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi.
	Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati.
	Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso.
	Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
	Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali.
	Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti.
	Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
	Aziende termali di cui alla L. 24.10.2000, n. 323 e centri per il benessere fisico.
	Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.
	Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.
	Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift.
	Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.
	Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
	Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. 11.08.1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della L. 7.12.2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117.	

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ENTI IMPOSITORI ED AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Artt. 67, 68 e 83 D.L. 17.03.2020, n. 18 - Art. 36 D.L. 8.04.2020, n. 23 - Circ. Ag. Entrate 20.03.2020, n. 5/E - Circ. Ag. Entrate 23.03.2020, n. 6/E
Circ. Ag. Entrate 3.04.2020, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 16.04.2020, n. 10/E

Tra le varie misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67), dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68), nonché dei termini processuali (art. 83).

SCHEMA DI SINTESI

<p>ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEGLI ENTI IMPOSITORI</p> <p>Art. 67 D.L. 18/2020</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi dal 8.03.2020 al 31.05.2020 i termini: <ul style="list-style-type: none"> .. relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso; .. per fornire risposta alle istanze di interpello • Ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui: <ul style="list-style-type: none"> .. all'art. 11 della L. 27.07.2000, n. 212 (interpello ordinario, ordinario qualificatorio, probatorio, anti-abuso e disapplicativo); .. all'art. 6 del D. Lgs. 5.08.2015, n. 128 (interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo); .. all'art. 2 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 147 (interpello sui nuovi investimenti). • Previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 24.09.2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui sopra.
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono altresì sospesi dal 8.03.2020 al 31.05.2020 i termini per le procedure connesse: <ul style="list-style-type: none"> .. al regime di adempimento collaborativo (art. 7, c. 2 D. Lgs. 128/2015); .. alla cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis D.L. 50/2017); .. alla procedura di interpello internazionale (31-ter D.P.R. 600/1973); .. alle rettifiche in diminuzione da transfer pricing (31-quater D.P.R. 600/1973); .. al regime del Patent box (art. 1, cc. da 37 a 43 L. 190/2014). <p>Sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione che fa esplicito riferimento alle attività "da parte degli uffici degli enti impositori" si dovrebbe concludere che la sospensione in questione operi esclusivamente in favore degli enti impositori e non ricomprenda i termini relativi alle attività difensive del contribuente.</p>
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi dal 8.03.2020 al 31.05.2020 le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti: <ul style="list-style-type: none"> .. nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati; .. nelle risposte alle istanze formulate ex art. 22 L. 241/1990 (accesso atti amministrativi) ex art. 5 D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 (accesso civico).
	⇒	<p>Proroga⁽¹⁾ biennale termini di decadenza</p> <p>Art. 67, c. 4 D.L. 18/2020</p> <p>⇒</p> <p>La norma rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell'ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31.12 dell'anno in cui è intervenuta la sospensione: esemplificando, le dichiarazioni dei redditi e Iva del periodo d'imposta 2015 (e 2014 in caso di omessa dichiarazione).</p> <p>⇒</p> <p>Nota bene Sul punto si osserva che la proroga disposta a favore dell'Amministrazione Finanziaria appare oggettivamente sproporzionata rispetto ai termini previsti, invece, a favore dei contribuenti per quanto concerne la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.</p>

Nota⁽¹⁾

Norma soppressa dal maxi-emendamento, in caso di approvazione definitiva.

APPROFONDIMENTI

SOSPENSIONE TERMINI RELATIVI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

- **Oggetto e periodo di sospensione**
 - Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti:
 - .. scadenti nel periodo dall'**8.03.2020 al 31.05.2020**;
 - .. derivanti da **cartelle di pagamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento** relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, all'Iva e ai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché agli avvisi di addebito Inps esecutivi (artt. 29 e 30 D.L. 78/2010).
- **Ripresa dei versamenti**
 - I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati **in un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il **30.06.2020**.
 - Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- **Applicazione estensiva**
 - Le disposizioni si applicano anche:
 - .. agli atti di accertamento dell'**Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'Iva all'importazione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012);
 - .. alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli **enti territoriali** (R.D. 639/1910);
 - .. agli atti di accertamento esecutivi dei **tributi locali** (art. 1, c. 792 L. 160/2019).
- **Rottamazione ruoli e "saldo e stralcio"**
 - È differito al **31.05.2020**:
 - .. **il termine di versamento del 28.02.2020** della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, nonché per la rata dovuta per la relativa riapertura dei termini di tali istituti agevolativi (c.d. **Rottamazione**);
 - .. **il termine di versamento del 31.03.2020** della rata del debito per i soggetti che si trovano nella situazione di comprovata difficoltà di cui all'art. 1, c. 190 L. 145/2018 (c.d. **Saldo e stralcio**).
- **Norme applicabili**
 - Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24.09.2015, n. 159 previste per la sospensione dei termini per eventi eccezionali.

Art. 68 D.L. 18/2020

Chiarimenti Agenzia Entrate-Riscossione (FAQ)⁽¹⁾

1	Nel periodo di sospensione 8.3.2020 - 31.05.2020 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento neanche attraverso la posta elettronica certificata.
2	In relazione ad una cartella che scade dopo l'8.03.2020 i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.05.2020 e dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020.
3	I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi devono essere pagati entro il 30.06.2020 in unica soluzione: tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5) si può richiedere una rateizzazione e, per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l'istanza entro il 30.06.2020 .
4	In caso di un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione, il pagamento è sospeso ma il versamento deve comunque avvenire entro il 30.06.2020.
5	Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell'inizio del periodo di sospensione.
6	In merito ad una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.03.2020 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione durante il periodo di sospensione non può attivare alcuna procedura cautelare (es.: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es.: pignoramento).
7	In merito ad un preavviso di fermo del veicolo fino al 31.05.2020 sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.
8	Durante il periodo di sospensione è comunque possibile pagare integralmente il debito di una cartella ed ottenere la cancellazione del relativo fermo.
9	La scadenza della rata del 28.02.2020 della c.d. "Rottamazione-ter" è stata differita al 31.05.2020.
10	La rata di maggio della "Rottamazione-ter" deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese di maggio per non perdere i benefici della rottamazione.
11	La scadenza della rata del 31.3.2020 del "Saldo e stralcio" è stata differita al 31.05.2020.
12	<ul style="list-style-type: none"> • In relazione alle misure contenute nel D.L. n. 18/2020, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 3.04.2020. • In questa situazione straordinaria, l'Agenzia garantisce l'operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un'apposita sezione sull'emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.
Nota (1)	I chiarimenti in questione sono stati resi dall'Agenzia Entrate-Riscossione all'interno del sito Internet https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DL_18_2020.pdf

CASI URGENTI

- Per richiedere assistenza su procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione e far fronte così anche a quelle situazioni urgenti e non differibili, quali la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al pagamento integrale del debito oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di rottamazione, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha istituito nuovi indirizzi di posta elettronica ai quali è possibile, tramite mail ed allegando i documenti di riconoscimento, inoltrare richieste di assistenza aventi tali caratteristiche di straordinarietà e urgenza.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Sospensione dei versamenti**
 - In presenza di termini pendenti
 - L'art. 83, c. 2 D.L. 18/2020 e l'art. 36, c. 1 D.L. 23/2020 hanno disposto la sospensione **dal 9.03.2020 al 11.05.2020 del termine per la notifica del ricorso** in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
 - Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere comporta anche la **sospensione del termine per il versamento** degli importi recati dall'avviso di accertamento dovuti:
 - .. in sede di acquiescenza all'atto ex art. 15 del D. Lgs. 218/1997;
 - .. oppure, in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.
 - In altri termini, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso **era ancora pendente** alla data del 9.03.2020 **resta sospeso** anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 12.05.2020.
- **Somme affidate all'Agente della Riscossione**
 - Sulla base delle considerazioni di ordine sistematico evidenziate, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la sospensione dei termini di cui all'art. 68 (sospensione dal **8.03.2020 al 31.05.2020**) **non si applichi agli avvisi di accertamento esecutivi.**
 - Pur trattandosi di un'interpretazione resa dall'Agenzia delle Entrate occorre verificare se anche le Amministrazioni locali faranno propria tale interpretazione secondo cui ai termini per i versamenti da avvisi di accertamento esecutivi si applica la sola sospensione dal 9.03.2020 al 11.05.2020 e non la proroga al 30.6.2020.
 - La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi cui fa riferimento l'art. 68, secondo l'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo:
 - .. **già affidati in carico** all'agente della riscossione;
 - .. per i quali il contribuente si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.
- **Criticità**
 - A seguito dell'affidamento delle somme in carico all'agente della riscossione non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione recata dall'art. 68 D.L. 18/2020.
 - Infatti:
 - .. **decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento**, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione;
 - .. **l'esecuzione forzata è sospesa** per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico;
 - .. **l'agente della riscossione**, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di avere preso in carico le somme per la riscossione.

Circ. Ag. Entrate
20.03.2020,
n. 5/E

Art. 29, c. 1, lett. b) D.L. 78/2010

Esempio n. 1

Termini impugnazione accertamento esecutivo e sospensione ex D.L. 18/2020 e ex D.L. 23/2020

Regola e sospensione

Art. 83
D.L.
18/2020
e art. 36
D.L.
23/2020

- Per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era pendente alla data del 9.03.2020, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento.
- Tale termine ricomincia a decorrere dal 12.05.2020.

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notificato al contribuente il 10.02.2020. • Termini sospesi dal 9.03.2020 al 11.05.2020. • Nuova decorrenza termini: 12.05.2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scadenza termini per notificare il ricorso all'Agenzia delle Entrate: 13.06.2020.
-------------	---	---

- La sospensione del termine per la proposizione del ricorso rileva **anche** in relazione al decorso del termine **per la formulazione dell'istanza di accertamento con adesione.**
- La predetta istanza può essere formulata anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale e dell'ulteriore termine di 90 gg. previsto per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell'istanza.

Esempio n. 2

Avvisi notificati nel periodo 9.03.2020 - 11.05.2020

Sintesi operativa

- Per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione.
- Ad esempio, per un atto notificato il 10.03.2020, il termine ordinario di 60 giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 12.05.2020.
- Le considerazioni che precedono portano a escludere, anche per ragioni di ordine sistematico, che agli avvisi di accertamento esecutivi si applichi la sospensione dei termini per il versamento ex art. 68 D.L. 17.03.2020, n. 18 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione).
- Infatti, il predetto articolo ha disposto che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo 8.03.2020 - 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.**

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

• Computo dei termini

- All'istituto dell'accertamento con adesione si applica sia la **sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione** ex art. 6, c. 3 del D. Lgs. 218/1997 sia la sospensione dei termini per l'impugnazione (dal **9.03.2020 al 11.05.2020**) con la conseguenza che:
 - .. per gli avvisi notificati prima del 9.03.2020 ed il cui termine di impugnazione era **ancora pendente** a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9.03.2020 al 11.05.2020, riprendendo gli stessi a decorrere dal 12.05;
 - .. per gli avvisi eventualmente **notificati tra il 9.03.2020 e il 11.05.2020**, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Esempio

- Nel caso di un avviso di accertamento notificato il 26.12.2019 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 25.01.2020, il termine per la notifica del ricorso (o per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione) scade il 27.07.2020, considerato che:
 - .. alla data del 25.01.2020 sono trascorsi 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
 - .. dal 25.01.2020 iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione ex art. 6, c. 3 D. Lgs. 218/1997, cui sommare i residui 30 giorni risultanti dal calcolo di cui al precedente punto;
 - .. essendo intervenuta, dal 9.03.2020 al 11.05.2020, la sospensione dei termini ex art. 36 del D.L. 23/2020, alla data del 9.03.2020 risultano decorsi 43 giorni dei 90 e i rimanenti 47 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 12.05.2020, per cui il termine finale per la notifica del ricorso (o per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione) scade il 27.07.2020.

• Non sospesi i termini di versamento

- **Versamento 1^a o unica rata:** non sospeso.
- **Versamento rate successive alla prima, scadenti nel periodo 9.03 - 11.05:** si ritiene, in assenza di uno specifico chiarimento, che non sia sospeso (interpretazione da confermare, anche se appare in contrasto con la disciplina relativa alla sospensione generalizzata dei versamenti).

• Indicazioni per la gestione della procedura

- In presenza di un **interesse comune a svolgere il procedimento di accertamento con adesione**, è possibile, in accordo tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente, dare seguito a tali esigenze laddove possibile.
- Tali finalità possono essere contemperate attraverso la **gestione del procedimento "a distanza", privilegiando, se disponibile per il contribuente, l'impiego di posta elettronica certificata in luogo della posta elettronica ordinaria⁽¹⁾**; in sintesi:

1. Identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell'ufficio)⁽²⁾.
2. Indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell'intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio.
3. Effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza.
4. Redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file.
5. Invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'ufficio si concludesse nello stesso giorno.
6. Ciò anche nell'ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento.
7. Dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante.
8. Scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale.
9. Stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio.
10. Invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.
11. Le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.

Note

- ⁽¹⁾ Nella circolare 23.03.2020, n. 6/E è stato evidenziato che, in questo periodo emergenziale, le procedure di accertamento con adesione devono essere svolte accordando priorità all'esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.
- ⁽²⁾ Ancorché il documento possa essere già in possesso dell'ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l'identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO

Artt. 67 e 83 D.L. 17.03.2020, n. 18 - Art. 29 e 36 D.L. 8.04.2020, n. 23 - Circ. Ag. Entrate 23.03.2020, n. 6/E - Circ. Ag. Entrate 3.04.2020, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 13.04.2020, n. 9/E - Circ. Ag. Entrate 16.04.2020, n. 10/E

Tra le varie misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prima il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e successivamente il D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) sono intervenuti in merito al contenzioso tributario. Nello specifico, è stato disposto il rinvio d'ufficio, a una **data successiva al 11.05.2020, delle udienze** che si sarebbero dovute tenere dal 9.03.2020 al 11.05.2020.

Inoltre, **dal 9.03.2020 al 11.05.2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso** in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, il termine per la conclusione del procedimento di reclamo-mediazione tributaria di cui all'art. 17-bis, c. 2 del D. Lgs. 546/1992, nonché, in generale, tutti i termini procedurali.

Le disposizioni sulla proroga dei termini si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie ex art. 83, c. 21 D.L. 18/2020 e ex art. 36, c. 1 D.L. 23/2020.

SCHEMA DI SINTESI

RINVIO UDIENZE Art. 83, c. 1 D.L. 18/2020 Art. 36, c. 1 D.L. 23/2020	⇒	Dal 9.03.2020 al 11.05.2020 le udienze sono rinviate d'ufficio ad una data successiva al 11.05.2020. L'Agenzia delle Entrate (C.M. 16.04.2020, n. 10/E) ha precisato che sono esclusi dal rinvio in questione i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato ex art. 47, 52 e 62-bis del D. Lgs. 546/1992 in quanto rientranti tra "i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".
SOSPENSIONE DEI TERMINI Art. 83, c. 2 e c. 21, D.L. 18/2020	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Sono sospesi dal 9.03.2020 al 11.05.2020:<ol style="list-style-type: none">1) i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;2) il termine (di 90 giorni) per la conclusione del procedimento di reclamo-mediazione tributaria di cui all'art. 17-bis, c. 2 del D. Lgs. 546/1992;3) in genere, tutti i termini procedurali.• Conseguentemente:<ul style="list-style-type: none">.. se il termine ha già iniziato a decorrere prima del 9.03.2020, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione e ricomincia a decorrere dal 12.05.2020;.. se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al 12.05.2020.
TERMINE A RITROSO	⇒	Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
	⇒	La disposizione si applica nel giudizio tributario con riferimento, ad esempio, ai documenti, memorie illustrative e memorie di replica che devono essere depositati, ex art. 32 del D. Lgs. 546/1992 rispettivamente entro 20, 10 o 5 giorni.
CONTRIBUTO UNIFICATO	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Dal 9.03.2020 al 30.06.2020 gli obblighi di pagamento del contributo unificato connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche:<ul style="list-style-type: none">.. sono assolti con sistemi telematici di pagamento;.. anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA.

APPROFONDIMENTI

ATTIVITÀ DIFENSIVA DEL CONTRIBUENTE

<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione ricorso 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi dal 9.03.2020 al 11.05.2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. <table border="1" data-bbox="574 347 1520 481"> <tr> <td data-bbox="574 347 630 481">Esempio</td> <td data-bbox="630 347 1520 481"> <ul style="list-style-type: none"> • Per un atto notificato il 14.02.2020 il termine per notificare il ricorso: <ul style="list-style-type: none"> .. resta sospeso dal 9.03.2020 al 11.05.2020; .. riprende a decorrere dal 12.05.2020; .. scade il 17.06.2020 (anziché il 14.04.2020). </td> </tr> </table>	Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Per un atto notificato il 14.02.2020 il termine per notificare il ricorso: <ul style="list-style-type: none"> .. resta sospeso dal 9.03.2020 al 11.05.2020; .. riprende a decorrere dal 12.05.2020; .. scade il 17.06.2020 (anziché il 14.04.2020).
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Per un atto notificato il 14.02.2020 il termine per notificare il ricorso: <ul style="list-style-type: none"> .. resta sospeso dal 9.03.2020 al 11.05.2020; .. riprende a decorrere dal 12.05.2020; .. scade il 17.06.2020 (anziché il 14.04.2020). 		
<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione di tutti i termini procedurali 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi dal 9.03.2020 al 11.05.2020 tutti i termini procedurali dei procedimenti davanti alle Commissioni tributarie. <table border="1" data-bbox="574 548 1520 974"> <tr> <td data-bbox="574 548 630 974">Chiarimento</td> <td data-bbox="630 548 1520 974"> <ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate (C.M. 16.04.2020, n. 10/E) ha chiarito che può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti: <ul style="list-style-type: none"> .. la proposizione dell'atto di appello ex art. 51, c. 1, e ex art. 38, c. 3 D. Lgs. 546/1992; .. la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso ex artt. 325, 327 e 370 c.p.c.; .. la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla CTP o CTR ex art. 63 D. Lgs. 546/1992; .. la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante ex art. 22, c. 1, e ex art. 53, c. 2 D. Lgs. 546/1992; .. la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale ex art. 23, c. 1, e ex art. 54 D. Lgs. 546/1992; .. l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24 D. Lgs. 546/1992; .. la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali ex art. 28 D. Lgs. 546/1992; .. la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente ex art. 70, c. 5 D. Lgs. 546/1992. </td> </tr> </table>	Chiarimento	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate (C.M. 16.04.2020, n. 10/E) ha chiarito che può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti: <ul style="list-style-type: none"> .. la proposizione dell'atto di appello ex art. 51, c. 1, e ex art. 38, c. 3 D. Lgs. 546/1992; .. la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso ex artt. 325, 327 e 370 c.p.c.; .. la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla CTP o CTR ex art. 63 D. Lgs. 546/1992; .. la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante ex art. 22, c. 1, e ex art. 53, c. 2 D. Lgs. 546/1992; .. la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale ex art. 23, c. 1, e ex art. 54 D. Lgs. 546/1992; .. l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24 D. Lgs. 546/1992; .. la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali ex art. 28 D. Lgs. 546/1992; .. la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente ex art. 70, c. 5 D. Lgs. 546/1992.
Chiarimento	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate (C.M. 16.04.2020, n. 10/E) ha chiarito che può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti: <ul style="list-style-type: none"> .. la proposizione dell'atto di appello ex art. 51, c. 1, e ex art. 38, c. 3 D. Lgs. 546/1992; .. la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso ex artt. 325, 327 e 370 c.p.c.; .. la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla CTP o CTR ex art. 63 D. Lgs. 546/1992; .. la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante ex art. 22, c. 1, e ex art. 53, c. 2 D. Lgs. 546/1992; .. la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale ex art. 23, c. 1, e ex art. 54 D. Lgs. 546/1992; .. l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24 D. Lgs. 546/1992; .. la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali ex art. 28 D. Lgs. 546/1992; .. la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente ex art. 70, c. 5 D. Lgs. 546/1992. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento con adesione 	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circ. 20.03.2020 n. 6/E) all'accertamento con adesione si applica cumulativamente: <ul style="list-style-type: none"> .. sia la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione ex art. 6, c. 3 D. Lgs. 218/1997; .. sia la sospensione dei termini per l'impugnazione dal 9.03.2020 al 11.05.2020 ex all'art. 83, c. 2 del D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020. <table border="1" data-bbox="574 1142 1520 1480"> <tr> <td data-bbox="574 1142 630 1480">Esempio</td> <td data-bbox="630 1142 1520 1480"> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di un avviso di accertamento notificato il 26.12.2019 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 25.01.2020, il termine per la notifica del ricorso (o per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione) scade il 27.07.2020, considerato che: <ul style="list-style-type: none"> .. alla data del 25.01.2020 sono trascorsi 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso; .. dal 25.01.2020 iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione ex art. 6, c. 3 D. Lgs. 218/1997, cui sommare i residui 30 giorni risultanti dal calcolo di cui al precedente punto; .. essendo intervenuta, dal 9.03.2020 al 11.05.2020, la sospensione dei termini ex art. 36 del D.L. 23/2020, alla data del 9.03.2020 risultano decorsi 43 giorni dei 90 e i rimanenti 47 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 12.05.2020, per cui il termine finale per la notifica del ricorso (o per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione) scade il 27.07.2020. </td> </tr> </table>	Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di un avviso di accertamento notificato il 26.12.2019 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 25.01.2020, il termine per la notifica del ricorso (o per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione) scade il 27.07.2020, considerato che: <ul style="list-style-type: none"> .. alla data del 25.01.2020 sono trascorsi 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso; .. dal 25.01.2020 iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione ex art. 6, c. 3 D. Lgs. 218/1997, cui sommare i residui 30 giorni risultanti dal calcolo di cui al precedente punto; .. essendo intervenuta, dal 9.03.2020 al 11.05.2020, la sospensione dei termini ex art. 36 del D.L. 23/2020, alla data del 9.03.2020 risultano decorsi 43 giorni dei 90 e i rimanenti 47 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 12.05.2020, per cui il termine finale per la notifica del ricorso (o per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione) scade il 27.07.2020.
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di un avviso di accertamento notificato il 26.12.2019 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 25.01.2020, il termine per la notifica del ricorso (o per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione) scade il 27.07.2020, considerato che: <ul style="list-style-type: none"> .. alla data del 25.01.2020 sono trascorsi 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso; .. dal 25.01.2020 iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione ex art. 6, c. 3 D. Lgs. 218/1997, cui sommare i residui 30 giorni risultanti dal calcolo di cui al precedente punto; .. essendo intervenuta, dal 9.03.2020 al 11.05.2020, la sospensione dei termini ex art. 36 del D.L. 23/2020, alla data del 9.03.2020 risultano decorsi 43 giorni dei 90 e i rimanenti 47 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 12.05.2020, per cui il termine finale per la notifica del ricorso (o per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione) scade il 27.07.2020. 		

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> • È sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione ex art. 17-bis, c. 2 D. Lgs. 546/1992, riguardante le controversie di valore non superiore a € 50.000. <table border="1" data-bbox="574 1579 1520 1702"> <tr> <td data-bbox="574 1579 630 1702">Esempio</td> <td data-bbox="630 1579 1520 1702"> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento iniziato 21.01.2020: <ul style="list-style-type: none"> .. resta sospeso dal 9.03.2020 al 11.05.2020; .. scade il 23.06.2020 (anziché il 20.04.2020). </td> </tr> </table>	Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimento iniziato 21.01.2020: <ul style="list-style-type: none"> .. resta sospeso dal 9.03.2020 al 11.05.2020; .. scade il 23.06.2020 (anziché il 20.04.2020).
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimento iniziato 21.01.2020: <ul style="list-style-type: none"> .. resta sospeso dal 9.03.2020 al 11.05.2020; .. scade il 23.06.2020 (anziché il 20.04.2020). 		
<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione del versamento 	<ul style="list-style-type: none"> • La sospensione si applica anche al termine di 20 giorni entro cui pagare la prima rata o totalità delle somme risultanti dall'accordo di mediazione, essendo un termine connesso al processo tributario. • La sospensione non opera, invece, per le rate della mediazione successive alla prima. <table border="1" data-bbox="574 1825 1520 1944"> <tr> <td data-bbox="574 1825 630 1944">Esempio</td> <td data-bbox="630 1825 1520 1944"> <ul style="list-style-type: none"> • Accordo di mediazione concluso il 24.02.2020. • Versamento (prima rata o totalità) scade il 18.05.2020 (anziché il 15.03.2020). </td> </tr> </table>	Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Accordo di mediazione concluso il 24.02.2020. • Versamento (prima rata o totalità) scade il 18.05.2020 (anziché il 15.03.2020).
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Accordo di mediazione concluso il 24.02.2020. • Versamento (prima rata o totalità) scade il 18.05.2020 (anziché il 15.03.2020). 		

C.M. 16.04.2020, n. 10/E

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI

- Il termine di sospensione per le attività di contenzioso degli enti impositori, inizialmente fissato al 31.05.2020 (art. 67, c. 1 D.L. 18/2020), è anticipato all'**11.05.2020** per effetto dell'art. 29, c. 3 D.L. 23/2020.
- In tal modo, sono riallineati i termini di sospensione processuale per contribuente ed ente impositore.

TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI

Art. 11 L. 27.07.2000, n. 212 - Art. 7, c. 2 D.Lgs. 5.08.2015, n. 128 - Art. 1-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 - Art. 67 D.L. 17.03.2020, n. 18
Circ. Ag. Entrate 20.03.2020, n. 4/E

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 67 del D.L. 17.03.2020, n. 18 dispone la sospensione dall'8.03 al 31.05.2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

SCHEMA DI SINTESI

OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE ISTANZE DI INTERPELLO

Dall'8.03.2020 al 31.05.2020

- ⇒ L'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale.
- ⇒ La sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio per le istanze presentate ai sensi dell'art. 24-bis Tuir.
- ⇒ L'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
- ⇒ La disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario.
- ⇒ Le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le istanze di interpello sui nuovi investimenti.
- ⇒ Inoltre, è prevista la sospensione del termine per la **regolarizzazione** delle istanze di interpello sopra menzionate.

RISPOSTE ALLE ISTANZE

- ⇒ Per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione (dall'8.03 al 31.05.2020), i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (**1.06.2020**).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- ⇒ Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica, può avvenire esclusivamente per **via telematica** attraverso l'impiego di posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla cartella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE ISTANZE DI INTERPELLO

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Durante il periodo di sospensione dei termini delle istanze di interpello di cui all'art. 67 L. 18/2020, le strutture competenti dell'Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello ovvero, ad esempio:
 - .. inviare richieste di regolarizzazione, ove l'istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge;
 - .. inviare richieste di documentazione integrativa;
 - .. fornire pareri ai contribuenti;
 - .. svolgere le interlocuzioni formali.

È invece inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione nonché di svolgere le analoghe attività previste dalla disciplina relativa all'istruttoria delle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo.

Risposte

In relazione alle attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello indicate, i termini per fornire risposta al contribuente sono, comunque, sospesi fino allo spirare del periodo di sospensione, senza che in caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari possa essere eccepita la formazione del silenzio assenso, tenuto conto che i predetti termini sono sospesi per espressa disposizione di legge e che, pertanto, iniziano o riprendono a decorrere, in ogni caso, dal 1.06.2020.

TERMINI SOSPESI PER FORNIRE RISPOSTE AGLI UFFICI

- Nel periodo di sospensione restano sospesi:
 - .. sia i termini relativi alle attività richiamate dall'art. 67 L. 18/2020 che dovranno essere svolte a cura degli Uffici (fornire pareri, inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, avviare interlocuzioni formali);
 - .. sia, per ragioni di coerenza, i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dai medesimi Uffici (ad esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa).

Anche questi ultimi termini, dunque, restano sospesi fino al 31.05 e iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dal 1.06, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l'adempimento richiesto durante il periodo di sospensione.

Esempio

Nell'ipotesi in cui, durante il periodo di sospensione, l'Ufficio notifichi una richiesta di regolarizzazione, il termine di 30 giorni, entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizierà a decorrere dal 1.06, ferma restando la facoltà del contribuente di rispondere alla predetta richiesta di regolarizzazione durante il periodo di sospensione, senza tuttavia, giova ribadirlo, che ciò implichi la decorrenza degli ordinari termini perentori della risposta prima della data del 1.06.

REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

- Le considerazioni di cui sopra valgono anche per gli interPELLI presentati dai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo fatti salvi i termini abbreviati previsti per la risposta e per la notifica della richiesta di regolarizzazione.

RIPRESA DEI TERMINI

- Allo spirare del periodo di sospensione, al fine di stabilire quale termine inizierà e/o riprenderà a decorrere dal 1.06 sarà necessario tener conto, in relazione a ciascuna istanza di interpello, sia delle attività svolte dagli Uffici (ad es.: notifica della richiesta di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa), sia dell'eventuale risposta del contribuente alle predette richieste.

Esempio

Nell'ipotesi di istanze di interpello ordinario, se, nel periodo di sospensione, il contribuente ha fornito riscontro alla richiesta di documentazione integrativa notificata dopo l'8.03, il termine di 60 giorni entro il quale l'Ufficio è tenuto a fornire risposta al contribuente inizierà a decorrere dal 1.06.

RICHIESTE DI REGOLARIZZAZIONE

- In questo caso, sarà cura degli Uffici precisare nella richiesta di regolarizzazione che il termine di 30 giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dal 1.06, con facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine e, quindi, durante il periodo di sospensione.

INVIO ISTANZE AL COMPETENTE UFFICIO

- Seguirà le regole ordinarie l'attività di invio all'Ufficio competente delle istanze di interpello presentate ad uno non competente.

Tenuto conto che, per le istanze di interpello presentate ad un Ufficio diverso da quello competente, il termine perentorio per fornire risposta al contribuente inizia a decorrere dal giorno in cui l'istanza viene trasmessa all'Ufficio competente, si evidenzia che per le istanze trasmesse durante il periodo di sospensione il termine per la risposta decorre, in ogni caso, dal 1.06, a nulla rilevando, quindi, la data – precedente o successiva all'8.03 – in cui l'istanza è stata presentata presso l'Ufficio incompetente.

CASI DI COMPLESSITÀ O INCERTEZZA

- Per le richieste di intervento alla Divisione per i casi maggiori complessità o incertezza della soluzione le Direzioni regionali - tenendo conto dell'evolversi della situazione emergenziale – invieranno tali richieste nel termine ordinario di 30 giorni dall'avvenuta regolare presentazione delle istanze di interpello.
- Al pari, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse alla gestione dell'emergenza in corso, le medesime Direzioni provvederanno a inviare nei termini ordinari le comunicazioni relative all'esistenza di controlli in corso che interferiscono con le fattispecie oggetto di interpello.

INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- Gli uffici potranno, inoltre, richiedere ai contribuenti di integrare la documentazione presentata, specificando nella richiesta:
 - .. che l'eventuale consegna della predetta documentazione nel periodo di sospensione non comporta l'obbligo per le strutture competenti di rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Tale termine inizierà a decorrere, in ogni caso, dal 1.06;
 - .. che il termine annuale entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la documentazione richiesta, pena la rinuncia all'istanza di interpello, inizia a decorrere dal 1.06.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di documentazione integrativa sia già stata notificata al contribuente nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di sospensione (8.03.2020) e il 20.03.2020, a seguito della sospensione dei termini, la risposta a seguito della ricezione della documentazione nel periodo di sospensione sarà fornita entro 60 giorni decorrenti dal 1.06.

Esempio

Definizione della concorrenza dei termini dopo la sospensione

- In relazione a un'istanza di interpello c.d. ordinario l'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 212/2000 regolarmente presentata il 7.01.2020, alla data dell'8.03 erano decorsi 60 giorni; a seguito della sopraggiunta sospensione dei termini fino al 31.05, il termine di 90 giorni previsto per la risposta riprenderà a decorrere dal 1.06.2020 e spirerà il 30.06.2020.
- In relazione a un'istanza di interpello c.d. ordinario l'art. 11, c. 1, lett. a), L. 212/2000 per la quale sia pervenuta la documentazione integrativa il 6.02.2020, alla data dell'8.03 erano decorsi 30 giorni; a seguito della sopraggiunta sospensione dei termini fino al 31.05, il termine di 60 giorni previsto per la risposta riprenderà a decorrere dal 1.06.2020 e spirerà il 30.06.2020.
- Nella differente ipotesi in cui l'istanza di interpello ordinario sia regolarmente presentata tra l'8.03 e il 31.05.2020, il termine di 90 giorni per la risposta inizia a decorrere dal 1.06.2020 e spirerà il 29.08.2020.
- In relazione a un'istanza di interpello ordinario regolarmente presentata tra l'8.03 e il 31.05.2020 e per la quale sia stata richiesta l'integrazione documentale pervenuta il 20.05.2020, il termine di 60 giorni per la risposta inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè dal 1.06.2020 e spirerà il 30.07.2020.

INTERPELLI SUI NUOVI INVESTIMENTI

- Con riferimento alle istanze di interpello sui nuovi investimenti aventi anche ad oggetto quesiti relativi a tributi non di competenza dell'Agenzia delle Entrate, per i quali è previsto che l'amministrazione inoltri la richiesta ai competenti enti impositori "entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza", per ragioni di coerenza sistematica, anche il termine in commento si intende sospeso e ricomincia a decorrere dal 1.06.2020.

SOSPENSIONE DELLE AMMISSIONI AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

SOSPENSIONE DEI TERMINI

- Sono sospesi dall'8.03 al 31.05.2020 anche i termini relativi alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo, nonché i termini relativi alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata.

ISTRUTTORIE DI AMMISSIONE

- Per quanto concerne le istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo, la sospensione comporta che i giorni dall'8.03 al 31.05.2020 sono esclusi dal computo del termine di 120 giorni per la conclusione dell'istruttoria di ammissione.

Esempio	Nel caso in cui il 10.03.2020 fosse l'ultimo giorno utile per la conclusione dell'istruttoria di ammissione, a seguito della sospensione, il termine ultimo per la conclusione dell'istruttoria verrebbe spostato al 3.06.2020.
----------------	---

NOTIFICHE

- Durante il periodo di sospensione, l'Ufficio competente può procedere alla notifica:
 - .. del provvedimento con cui comunica l'esito della verifica dei requisiti (ammissione al regime o rigetto dell'istanza);
 - .. delle richieste di documentazione integrativa relative alle istanze di ammissione presentate prima dell'8.03.2020 o durante il periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, l'eventuale notifica dei provvedimenti di ammissione o di rigetto resta valida e non necessita, dunque, di alcun rinnovo dopo il 1.06.2020.

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

- In caso di notifica delle richieste di documentazione integrativa durante il periodo di sospensione (8.03 - 31.05.2020), ovvero di richieste già notificate prima del periodo di sospensione, i destinatari delle stesse potranno presentare la relativa documentazione anche durante il periodo di sospensione.

In tali casi, il termine di 120 giorni per la conclusione dell'istruttoria inizierà/riprenderà a decorrere solo dal 1.06.2020. o di rigetto resta valida e non necessita, dunque, di alcun rinnovo dopo il 1.06.2020.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- I contribuenti possono presentare istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo anche durante il periodo di sospensione.
- In tal caso, ai fini della decorrenza del termine per l'istruttoria, tali istanze si intenderanno presentate il 1.06.2020.

Da tale data decorrerà, ovviamente, anche il termine per la presentazione della documentazione prevista dal Provvedimento del 14.04.2016.

ISTANZE DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA

- Per quanto concerne le istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata valgono i medesimi chiarimenti forniti con riferimento al regime di adempimento collaborativo.
- Pertanto, la sospensione comporta che i giorni dall'8.03 al 31.05.2020 sono esclusi dal computo del termine di 180 giorni per la conclusione dell'istruttoria.

• Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla notifica:

- .. dell'atto conclusivo dell'istruttoria";
- .. delle richieste di documentazione integrativa relative alle istanze di ammissione presentate prima dell'8.03.2020 o durante il periodo di sospensione.

- I contribuenti possono presentare istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata anche durante il periodo di sospensione.
- Da tale data decorreranno sia il termine per la presentazione della documentazione, sia quello per la declaratoria di ammissibilità dell'istanza.

In tal caso, ai fini della decorrenza del termine per l'istruttoria, tali istanze si intenderanno presentate il 1.06.2020.

SOSPENSIONE DELLE ISTANZE DI ACCORDO PREVENTIVO E DI DETERMINAZIONE DEL *PATENT BOX*

Artt. 31-ter e 31-quater D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 1, cc. 37-43 L. 23.12.2014, n. 190 - Art. 67 D.L. 17.03.2020, n. 18 - Circ. Ag. Entrate 27.03.2020, n. 7/E

L'art. 67, c. 1, ultimo periodo D.L. 18/2020 dispone la sospensione dall'8.03 al 31.05.2020 dei termini di cui agli artt. 31-ter e 31-quater del D.P.R. 600/1973, nonché dei termini relativi alle procedure di cui all'art. 1, cc. da 37 a 43 L. 190/2014.

SCHEMA DI SINTESI

OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI	<ul style="list-style-type: none">• Sono sospesi i termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:<ul style="list-style-type: none">.. gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;.. le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, c. 7, secondo periodo, Tuir;.. la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box)⁽¹⁾.
TERMINI SOSPESI	<ul style="list-style-type: none">⇒ I termini previsti da tutte le disposizioni sopra richiamate e ancora pendenti alla data dell'8.03.2020 sono dunque sospesi fino al 31.05.2020.• Essi riprenderanno a decorrere dal 1.06.2020.⇒ Nel predetto periodo le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali possono essere inviate per via telematica esclusivamente attraverso l'impiego di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:<ul style="list-style-type: none">.. dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.. ovvero, esclusivamente per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria dc.gc.accordi@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo unilaterali) o dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali).⇒ In questi casi, i termini per la notifica delle risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate previsti dalle relative disposizioni iniziano a decorrere dal 1.06.2020.⇒ Allo stesso modo, nel periodo di sospensione è possibile presentare istanze di patent box esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
ATTIVITÀ DEGLI UFFICI CONSENTITI DURANTE LA SOSPENSIONE	<ul style="list-style-type: none">⇒ Durante il periodo di sospensione dei termini, le strutture competenti dell'Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo.• Innanzitutto è consentito per il contribuente e per l'Agenzia fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla specifica procedura, senza che ciò comporti in generale la rinuncia ai benefici della sospensione dei termini. Inoltre, è possibile proseguire l'interlocuzione tra gli Uffici competenti e i contribuenti, nell'ottica della collaborazione e buona fede.
Nota⁽¹⁾	Si rammenta che la procedura di <i>ruling</i> è alternativa alla autoliquidazione del beneficio in dichiarazione dei redditi.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

PROCEDURE IN CORSO

- **Oggetto**
 - Tutti i termini previsti dalle procedure di accordo preventivo sono in generale sospesi.
 - Possono pertanto verificarsi le casistiche di seguito rappresentate per le procedure in corso, per tali intendendosi sia le procedure instauratesi prima del periodo di sospensione e i cui termini siano ancora pendenti, sia quelle relative a istanze presentate durante il periodo di sospensione.
- **Istanza già presentata**
 - In caso di presentazione di un'istanza (unilaterale o bilaterale) tutti i termini sono sospesi **dall'8.03 al 31.05**; di conseguenza, il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità dell'istanza eventualmente non scaduto alla data dell'8.03 ricomincia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Esempio	Se il contribuente ha presentato istanza il giorno 11.02.2020, essendo decorsi 26 giorni al giorno 8.03, l'Agenzia delle Entrate dovrà rispondere entro il 4.06.
----------------	--
- **Istanza presentata nel periodo di sospensione**
 - Qualora, invece, l'istanza sia stata presentata durante il periodo di sospensione dei termini, il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'istanza inizierà a decorrere dal 1.06.

PATENT BOX

- Con riferimento alle procedure di accordo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box occorre verificare se è possibile ritenere sospeso il termine per la presentazione di documentazione integrativa di istanze presentate entro dicembre 2019.

Il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di accordo preventivo per la presentazione o integrazione della documentazione da allegare, qualora ancora pendente alla data dell'8.03.2020, è da considerarsi compreso nell'ambito di applicazione del periodo di sospensione dall'8.03 al 31.05.2020.
--

PROCEDURA A DISTANZA DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO PREVENTIVO

1. Identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o e-mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell'Ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell'Ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l'identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione.
2. Indicazione nella citata PEC o e-mail del numero e dell'intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio.
3. Effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza.
4. Redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o e-mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file.
5. Invio tramite PEC o e-mail del file del verbale di contraddittorio ed eventuali allegati al contribuente o suo rappresentante per la formale condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'Ufficio si concludesse nello stesso giorno.
6. Dopo la formale condivisione, stampa del file condiviso e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante.
7. Scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o e-mail all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale.
8. Stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte dei verbalizzanti dell'Ufficio.
9. Invio via PEC o e-mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e a cui è attribuito un numero di protocollo.
10. Le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 6 e 8 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.

La medesima procedura potrà essere utilizzata anche per la stipula degli accordi preventivi.

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI DEL DECRETO LIQUIDITÀ

D.L. 8.04.2020, n. 23 - Circ. Ag. Entrate 13.04.2020, n. 9/E - Doc. FNC 14.04.2020

Si riepilogano le principali disposizioni di natura fiscale contenute nel D.L. 23/2020, in vigore dal 9.04.2020, che non riguardano la sospensione dei versamenti, oggetto di specifica e separata trattazione.

SCHEMA DI SINTESI

<p>RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER L'ANNO 2020</p> <p>Articolo 20</p>	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti Irpef, Ires e Irap versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto. • La disposizione si applica anche: <ul style="list-style-type: none"> .. all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; .. alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). • La disposizione si applica a entrambe le rate dell'acconto dovuto per il 2020.
	Destinatari	Tutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap.
	Periodo	Acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
<p>PROROGA DELLA VALIDITÀ DURF</p> <p>Articolo 23</p>	Oggetto	I certificati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020 , che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, sono validi fino al 30.06.2020 .
	Destinatari	Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici soggette agli obblighi di cui all'articolo 17-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241.
	Periodo	Certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020 validi fino al 30.06.2020.
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE AGEVOLAZIONI «PRIMA CASA»</p> <p>Articolo 24</p>	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. prima casa, sono sospesi dal 23.02 al 31.12.2020 i termini per: <ul style="list-style-type: none"> .. trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata; .. acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto; .. rivendere la "prima casa" già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione; .. acquistare una "prima casa" dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
	Destinatari	Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. "prima casa".
	Periodo	Dal 23.02 al 31.12.2020.
<p>CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLLE</p> <p>Articolo 27</p>	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Allo scopo di agevolare la cessione gratuita di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole secondo quanto previsto dal D.M. Salute 7.09.2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è previsto che: <ul style="list-style-type: none"> .. il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette; .. non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.
	Destinatari	Soggetti esercenti attività d'impresa che cedono gratuitamente farmaci a uso compassionevole.
	Periodo	A regime.

ALTRE DISPOSIZIONI

ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA PER IL MODELLO 730

Articolo 25

- **Oggetto**
 - Per la presentazione del modello 730, i lavoratori dipendenti e assimilati **possono inviare telematicamente** ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.
 - In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione evita ai contribuenti di doversi recare personalmente presso CAF e professionisti.
- **Destinatari**
 - Contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 34, c. 4 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, CAF e professionisti.
- **Periodo**
 - **Anno d'imposta 2019.**
- **Note**
 - Al termine dell'attuale situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati **la delega e la documentazione** già inviate telematicamente.

SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Articolo 26

- **Oggetto**
 - Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:
 - .. per le fatture emesse nel **1° trimestre** solare, se l'importo dovuto è **inferiore a € 250, unitamente all'imposta dovuta per il 2° trimestre**;
 - .. per le fatture emesse **nei primi 2 trimestri solari**, se l'importo complessivamente dovuto è **inferiore a € 250, unitamente all'imposta dovuta per il 3° trimestre**.
 - Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al **giorno 20 del mese successivo** a ciascun trimestre.
- Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.
- **Destinatari**
 - Operatori Iva per il bollo apposto sulle fatture elettroniche.
 - **Periodo**
 - A decorrere **dall'anno 2020**.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI A SOCIETÀ SEMPLICI

Articolo 28

- **Erogazione da soggetti non residenti**
 - La disciplina di cui all'art. 32-quater D.L. 124/2019, relativa alla distribuzione dei dividendi a società semplici, in base alla quale gli stessi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale, è estesa all'erogazione effettuate da società ed enti non residenti.
- **Percipienti persone fisiche**
 - La quota di utili imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa è soggetta a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 D.P.R. 600/1973, con la stessa aliquota (26%) e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 27.
- **Percipienti soggetti diversi da società e trust**
 - La quota di utili imputabile agli enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare.
- **Percipienti non residenti**
 - La quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato è soggetta a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dall'art. 27 Dpr 600/1973 (26% o minore aliquota convenzionale); per le società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo la misura della ritenuta è pari all'1,2%.
 - Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiata.
- **Azioni di strumenti derivati**
 - Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter D.P.R. 600/1973, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 27-ter (pertanto, è applicata dai soggetti depositari).
- **Ritenute**
 - Le ritenute e l'imposta sostitutiva sono operate sulla base delle **informazioni fornite dalla società semplice**.
- **Decorrenza**
 - Le disposizioni si applicano ai **dividendi percepiti a partire dal 1.01.2020**; alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'Ires, formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2019, deliberate entro il 31.12.2022**, continua ad applicarsi la **disciplina previgente** a quella prevista dall'art. 1, cc. da 999 a 1006 L. 205/2017, ossia con partecipazione al reddito complessivo della società semplice in misura parziale, differenziata in base al periodo di formazione dell'utile corrispondente.

SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI LAVORO PER COVID-19

D.L. 17.03.2020, n. 18 - D.L. 8.04.2020, n. 23

L'emergenza Coronavirus ha imposto, tra l'altro, la sospensione di adempimenti in ambito lavoristico. Al riguardo è intervenuto il D.L. 17.03.2020, n. 18 (decreto Cura Italia), nonché il Ministero del Lavoro con specifici comunicati.

SOSPENSIONE DI TERMINI

<p>DOMANDE DISOCCUPAZIONE NASPI E DISCOLL</p> <p>Art. 33 D.L. 18/2020 Mess. Inps 20.03.2020, n. 1286</p>	<p>⇒ Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione delle relative domande sono ampliati da 68 a 128 giorni, decorrenti dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.</p> <p>⇒ È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l'adempimento connesso all'obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni Naspi e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità.</p> <p>⇒ • Le domande di incentivo all'autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1.01.2020 e che sono state respinte, poiché presentate fuori termine, saranno riesaminate d'ufficio. • Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto saranno riesaminate d'ufficio qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1.01.2020.</p>	<p>⇒ Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.</p> <p>⇒ I predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.</p>
<p>DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2020</p>	<p>⇒ • Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1.06.2020.</p> <p>• Pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31.03.2020 e fino al giorno 1.06.2020.</p>	<p>⇒ Art. 32 D.L. 18/2020 Mess. Inps 20.03.2020, n. 1286</p>
<p>PROROGA TERMINI DECADENZIALI</p>	<p>⇒ • A decorrere dal 23.02.2020 e fino al 1.06.2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto.</p> <p>• Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.</p>	<p>⇒ Art. 34 D.L. 18/2020</p>

ALTRE SOSPENSIONI

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Art. 37 D.L. 18/2020

SOSPENSIONE MISURE DI CONDIZIONALITÀ

Art. 40 D.L. 18/2020

SOSPENSIONE PROCEDURE LICENZIAMENTI

Art. 46 D.L. 18/2020

COMUNICAZIONE LAVORI USURANTI

Nota Min. Lavoro 19.03.2020, n. 1160

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nota Min. Lavoro 19.03.2020

RAPPORTO BIENNALE PARI OPPORTUNITÀ

Comunicato Min. Lavoro 12.03.2020

ACCESSO AI SERVIZI DEL MINISTERO TRAMITE SPID

Comun. Min. Lavoro 9.03.2020

SOSPENSIONE TERMINI PRESTAZIONI INAIL

Art. 42 D.L. 18/2020

PERMESSI DI SOGGIORNO

C.M. Interno 25.03.2020

PIN INPS

Art. 35 D.L. 23/2020

RATEIZZAZIONI EDILI

Comun. CNCE 7.04.2020

MEDICO COMPETENTE

C.M. Salute 31.03.2020, n. 11056

- Sono sospesi i termini relativi ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo **dal 23.02.2020 al 31.05.2020**.
- Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
- I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10.06.2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- I termini di prescrizione sono sospesi, per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
- Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per 2 mesi dal 17.03.2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, e i relativi termini previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di Naspi e di DisColl e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli artt. 8 e 24-bis D. Lgs. 148/2015, le procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 L. 56/1987, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
- A decorrere **dal 17.03.2020** l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è **precluso per 60 giorni** e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020.
- Fino alla scadenza del suddetto termine il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
- La scadenza per la compilazione del modello LAV_US per le attività lavorative svolte nell'anno 2019 è **prorogata al 30.05.2020** (scadenza ordinaria 31.03).
- Il termine ultimo per la presentazione della documentazione per beneficiare del rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2019, è prorogato al **23.05.2020**.
- Il termine di trasmissione del "Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile" è **prorogato al 30.06.2020** (scadenza ordinaria 30.04).
- Il Ministero del Lavoro ha reso noto che, in considerazione dell'emergenza coronavirus, è stato posticipato l'accesso ai servizi online esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), che avrebbe dovuto decorrere dal 13.03.2020.
- A decorrere **dal 23.02.2020 e fino al 1.06.2020**, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione.
- Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, che scadano nel periodo indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- In base all'art. 103, c. 2 del D.L. 18/2020 tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31.01 e il 15.04.2020 sono prorogati di validità **fino al 15.06.2020**, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.
- Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31.01.2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.
- CNCE ha reso noto che, sentite le parti sociali sottoscrittrici dell'Accordo 23.03.2020, con riferimento alle rateizzazioni in essere di cui al punto 4 del medesimo Accordo, devono considerarsi i ratei in scadenza a partire dalla data di pubblicazione dell'Accordo (24.03.2020) sino al 24.05.2020 compreso (2 scadenze), per i quali si procederà pertanto all'accomodamento all'ultimo rateo della dilazione di pagamento.
- Il Ministero della Salute ha prorogato al 31.07.2020 il termine per la presentazione, da parte del medico competente aziendale, del rapporto annuale al Servizio sanitario nazionale, così come previsto dall'art. 40 D. Lgs. 81/2008.